

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 214/2020
dell'11 dicembre 2020
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2016]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31bd (Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32017 R 1991**: Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 293 del 10.11.2017, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

L'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), non si applicano ai gestori in carica in relazione ai fondi per il venture capital qualificati esistenti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 214/2020 dell'11 dicembre 2020 per il periodo di durata di tali fondi residuo a tale data. Tali gestori assicurano di essere in grado di giustificare in ogni momento la sufficienza dei loro fondi propri per mantenere la continuità operativa.”;

2. al punto 31be (Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32017 R 1991**: Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 293 del 10.11.2017, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

L'articolo 11, paragrafi da 2 a 6, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), non si applicano ai gestori in carica in relazione ai fondi qualificati per l'imprenditoria sociale esistenti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 214/2020 dell'11 dicembre 2020 per il periodo di durata di tali fondi residuo a tale data. Tali gestori assicurano di essere in grado di giustificare in ogni momento la sufficienza dei loro fondi propri per mantenere la continuità operativa.”.

⁽¹⁾ GU L 293 del 10.11.2017, pag. 1.

